



**ISTITUTO COMPRESIVO
STATALE «ANNA FRANK»
SASSOCORVARO AUDITORE (PU)
Via Gaetano Salvemini, n.4**



Tel. 0722 58288 - C.F. 82010660411

E-mail : PSIC80500E@istruzione.it - PEC : PSIC80500E@pec.istruzione.it - Web: <http://www.icfrank-montecalvo.it>

REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALUNNI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visto il DPR n 249 del 24.06.1998 «Statuto degli studenti e delle studentesse» e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235

Premesso che lo «Statuto degli studenti e delle studentesse», accoglie e sviluppa le indicazioni della «Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo» [1989], ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991;

Premesso che la scuola dell'autonomia è un'istituzione «che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali» [Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998],

Vista la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del «Codice in materia di protezione di dati personali»,

Vista la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008

Vista la legge 30.10.2008, n. 169

Vista la legge 241/90 e successive modificazioni

Visto il DL 62/17 in ottemperanza alla L.105/15

Sentito il parere del Collegio dei Docenti

Emana il seguente

REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALUNNI

Il presente Regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone. Il Regolamento intende individuare i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, al fine di assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, nonché le sanzioni, gli organi competenti ad erogarle ed il relativo procedimento. Si precisa che non può comunque esservi interferenza tra la sanzione disciplinare e la valutazione del profitto.

Il presente regolamento fa riferimento e si conforma al D.P.R. 235 del 21/11/07 e 249 del 24/6/98 «Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado».

ART. 1 – LA COMUNITÀ SCOLASTICA

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, favorisce l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa, ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante/studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

ART. 2 DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Per costruire un clima educativo sereno e positivo, fondato sulle regole della convivenza civile, gli studenti e le studentesse devono comportarsi in modo corretto e rispettoso verso i compagni, i docenti e il personale. Si ritiene che alcuni principi siano di particolare importanza nel processo di formazione generale:

1. La responsabilità educativa deve essere condivisa dai singoli operatori scolastici e dai genitori;
2. Va riconosciuta e rispettata la dignità dell'alunno;
3. L'alunno, in caso di mancanza, ha diritto alla difesa;
4. Le sanzioni disciplinari devono avere finalità educative, tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
6. Particolare importanza va data anche al riconoscimento di situazioni o eventi positivi che favoriscono la crescita della personalità.

ART. 3 PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e mirano al recupero dello studente. Vista la valenza educativa della eventuale sanzione, il Consiglio di Classe può optare, in accordo con i genitori, di sostituire la sospensione con attività utili alla comunità scolastica individuando, quando possibile, comportamenti attivi di rilevanza educativa e sociale.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari (ad esclusione del richiamo verbale) senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

3. Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento non incidono sulla valutazione del profitto, ma sulla valutazione del comportamento, ad eccezione del mancato svolgimento dei compiti, in quanto tale comportamento è anche riferibile all'ambito degli obiettivi didattici.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate al principio di gradualità. Si propongono di perseguire, per quanto possibile, la riparazione del danno.
6. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica sono, di norma, adottate da un Organo Collegiale. Fanno eccezione situazioni eccezionali in cui il provvedimento può essere adottato d'urgenza dal Dirigente Scolastico.
7. La procedura con cui vengono adottati tutti i provvedimenti disciplinari dovrà essere agile, semplificata ma comunque idonea a garantire sia l'accertamento dei fatti e delle responsabilità, sia condizioni di massima equità nella valutazione delle responsabilità stesse;
8. Gli Organi competenti nell'irrogare le sanzioni avranno cura di valutare sia i comportamenti che possono costituire una attenuante alla mancanza disciplinare (es: immediato e leale riconoscimento da parte dell'interessato delle sue responsabilità) ovvero una aggravante (es: nascondere le proprie responsabilità riversandole su altri; commettere la mancanza in situazioni oggettivamente più a rischio: viaggi di istruzione, visite guidate, nei bagni, negli spogliatoi delle palestre, nei laboratori; violare le norme disciplinari in gruppo...).
9. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 4 COMPORAMENTI SANZIONABILI E SANZIONI

Premesso che il comportamento degli studenti è soggetto ad una specifica valutazione in decimi e può condizionare in maniera decisiva il passaggio alla classe successiva e l'ammissione all'Esame di Stato, si possono individuare, per quanto possibile, in base alla loro tipologia, gruppi di **mancanze disciplinari**, le **sanzioni** ad esse collegate e gli **organi competenti** ad irrogare le sanzioni stesse.

4.1- COMPORAMENTI SANZIONABILI

- A. **Mancanza scolastica:** dimenticare di eseguire i compiti, di portare il materiale, non essere puntuali, non essere precisi nei rapporti di corrispondenza scuola-famiglia. Sprecare, danneggiare o sottrarre materiali, arredi, strutture e strumenti didattici della scuola. Assiduo disturbo e ostacolo delle attività didattiche. Contraffazione del voto sulla verifica e/o sul libretto, contraffazione della firma relativa alle comunicazioni scuola-famiglia (voti, note, uscite, assenze...).
- B. **Mancanza comportamentale:** mancare di rispetto alla religione, alla cultura, alle caratteristiche etniche o individuali. Comportamento non adeguato all'ambiente scolastico. Muoversi nell'edificio scolastico correndo, spingendo, urlando. Ricorso a linguaggio e/o atteggiamento irrispettoso e offensivo verso gli altri. Mancanze di rispetto nei confronti di compagni, di docenti, del Dirigente Scolastico, del personale non docente, dei genitori. Non osservanza della puntualità e delle regole della scuola.
- C. **Mancanze verso la comunità:** mancanze che mettono a rischio la sicurezza e/o danneggiano l'ambiente scolastico. Danneggiamento e/o sottrazione di oggetti personali. Mancanze commesse fuori della scuola

o attuate con l'uso di mezzi informatici (internet, sms...) ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici. Atteggiamenti e comportamenti che ostacolano il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni. Vengono considerati particolarmente gravi tutti gli episodi che comportino qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone.

- D. **Mancanze del rispetto delle norme di sicurezza:** utilizzo di cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche. Utilizzo di materiale non previsto e/o autorizzato per le attività scolastiche (in particolare, a titolo esemplificativo: figurine, carte da gioco, giornali, giochi elettronici, fotocamere, tablet, mp3...). Violazione del divieto di fumo, di introduzione a scuola e di assunzione di sostanze non lecite. Comportamento che può incidere sulla sicurezza propria e altrui (es. correre e spintonarsi nei locali dell'istituto, uscita dalla classe senza il permesso del docente, uscita prolungata dalla classe e/o mancato rientro, allontanamento dal gruppo classe durante gli spostamenti interni ed esterni alla scuola...).

4.2.- IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

La scuola promuoverà, in relazione ad ogni tipo di mancanza, interventi mirati alla riflessione sulla natura della mancanza e sulle sue conseguenze. Tra le sanzioni disciplinari si annoverano: il richiamo scritto, la sospensione dalle lezioni, la esclusione dalla partecipazione ad un viaggio d'istruzione. Si precisa, comunque, che in presenza di comportamenti non adeguati ai doveri già descritti e non menzionati nelle singole aree, l'Organo Collegiale preposto può valutare la gravità della mancanza e procedere alla sanzione di tutti quei comportamenti che saranno ritenuti scorretti.

- A. Il **richiamo scritto** può essere comminato dal singolo insegnante, previa istruttoria sui fatti oggetto del provvedimento, secondo il seguente ordine di gravità:
1. annotazione scritta sul libretto personale;
 2. annotazione sul registro di classe che viene notificata anche alla famiglia utilizzando il libretto personale o altro strumento di comunicazione scuola/famiglia;
 3. annotazione sul registro di classe e convocazione della famiglia;
 4. annotazione sul registro di classe e intervento diretto del Dirigente Scolastico nei casi più gravi.
- B. La **sospensione** (allontanamento dalla comunità scolastica) si applica solo in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari (di norma 3 annotazioni gravi sul registro di classe) per un periodo da 1 a 15 giorni. L'attribuzione della sospensione è di competenza del Consiglio di Classe che viene convocato mediante richiesta del Dirigente o suo delegato. Il procedimento inizia con la delibera del Consiglio di Classe. Su decisione del Consiglio di Classe, le sospensioni dall'attività didattica possono prevedere che l'alunno rimanga a casa oppure sia impegnato a scuola o in altri luoghi in attività utili concordate con la famiglia, se sarà possibile garantire la sorveglianza da parte di un adulto.
- C. L'**esclusione** dalla partecipazione ad un viaggio d'istruzione, da un'uscita didattica o da altre attività extracurricolari, è una sanzione disciplinare che si applica anch'essa in caso di gravi e reiterate infrazioni. L'attribuzione della esclusione è di competenza del Consiglio di Classe che viene convocato mediante richiesta del Dirigente o suo delegato. Il procedimento inizia con la delibera del Consiglio di Classe. A discrezione del Consiglio di Classe, l'esclusione può sostituire la sanzione della sospensione dalle lezioni ed obbliga quindi studenti/esse interessati a frequentare regolarmente le lezioni aggregandosi ad altra classe o svolgendo le attività che il Dirigente Scolastico indicherà nel provvedimento di esclusione.

ART. 5 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E IMPUGNAZIONI

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e «vicine» ai comportamenti irregolari.

Nei casi in cui le mancanze siano gravi o reiterate, le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato secondo le fasi come di seguito definite:

- I. Contestazione dei fatti da parte del Consiglio di Classe. La seduta del Consiglio di Classe, previa convocazione straordinaria d'urgenza, è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- II. Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti (che devono fondarsi su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali);
- III. Sanzione del Dirigente Scolastico con preavviso di almeno tre giorni entro i quali viene concesso ai genitori e allo studente il diritto di difesa e la possibilità di chiedere la sospensione del procedimento in quanto ritenuto infondato. Il diritto di difesa può essere esercitato dallo Studente verbalmente, con la presenza dei genitori, o per iscritto. Dell'eventuale audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.
- IV. All'audizione e/o al diritto di difesa esercitato, potrà seguire:
 - a. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; in tal caso il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
 - b. la remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto e il pronunciamento definitivo sul provvedimento disciplinare da assumere.
- V. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.
- VI. Tutti i provvedimenti disciplinari possono essere impugnati inviando una nota motivata al Dirigente Scolastico in veste di Presidente dell'Organo di Garanzia previsto dallo «Statuto delle studentesse e degli studenti» (DPR. N. 293/07 e successive modifiche ed integrazioni).
- VII. Nei casi in cui le mancanze disciplinari siano gravi fino al punto da configurare un reato, il Dirigente Scolastico non ha margini di discrezionalità ed ha l'obbligo di segnalare il tutto alle Autorità di Polizia e/o Giudiziarie.
- VIII. Per tutte le mancanze disciplinari ed in particolare per quelle riferibili a comportamenti reiterati e/o costanti, il Dirigente Scolastico può attivare formalmente non solo i Servizi di counseling psicologico interni all'Istituto, ma anche i servizi sociali o specialistici di altro genere.

ART. 6 -DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, diventa parte integrante del Regolamento di Istituto.